

La Corte dei conti ha fissato i limiti alla pignorabilità delle buste paga

# Dipendenti infedeli, stipendi con gli alimenti intoccabili

DI GIUSEPPE MANTICA

Intoccabile lo stipendio ridotto ai soli assegni alimentari; anche da parte della stessa amministrazione che ha subito danno dal proprio dipendente. Il carattere assistenziale gli attribuisce una configurazione diversa dalla natura giuridica di corrispettivo e ne preclude la ripetizione e la pignorabilità.

La Corte dei conti della regione Marche, con la sentenza n. 221/2007, ha rigettato la richiesta della procura regionale di condannare un assistente tecnico di una scuola di Urbino alla restituzione degli emolumenti percepiti durante il periodo di sospensione dal servizio a seguito di un fatto delittuoso che ha, poi, determinato il licenziamento e la cancellazione dal ruolo provinciale del personale ata.

■ IL FATTO

L'assistente, in servizio presso un istituto tecnico industriale, nel corso dell'anno 2003 veniva tratto in arresto con l'accusa di aver esercitato atti di violenza sessuale nei confronti di un allievo, e successivamente, in sede di giudizio penale, aderiva all'applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento). Al dipendente era contestato un comporta-

mento contrastante con gli obblighi di servizio conformati al dovere di probità, correttezza etica e di non perseguimento di utilità personali, per aver indotto un allievo a recarsi con lui in un laboratorio ed esercitando sullo stesso, anche coartandone la volontà, atti sessuali. Fermo restando quanto di più grave, sotto il profilo meramente amministrativo si trattava, altresì, di mancata prestazione lavorativa, di sottrazione di ore di lezione nei confronti dell'allievo e di uso improprio dei locali scolastici.

■ IL DANNO

A parere della procura contabile regionale sul dipendente ricadeva responsabilità amministrativa per danno patrimoniale dovuto al fatto che si era resa necessaria la sua sostituzione mediante l'assunzione di un supplente.

Contemporaneamente l'erario aveva versato, per assicurare il servizio scolastico sullo stesso posto, lo stipendio al sostituto e gli assegni alimentari al titolare (dalla condanna penale, infatti, la retribuzione è stata ridotta alla sola parte assistenziale fino alla cessazione del rapporto di lavoro): la somma di entrambi gli emolumenti è stata superiore allo stipendio pieno

che il dipendente avrebbe regolarmente percepito. Tale differenza costituirebbe danno erariale.

Oltre al danno all'immagine dell'amministrazione che è stato pienamente riconosciuto dalla corte.

■ LA DECISIONE

Pur convenendo espressamente (quasi come traccia di una valutazione morale) con le tesi della procura sulla considerazione che le somme nel frattempo corrisposte al dipendente sospeso e sotto processo non abbiano, in ottica di causa contrattuale, attribuito alcuna utilità all'ente pubblico, i giudici hanno tecnicamente rilevato che l'assegno alimentare ha natura assistenziale e pertanto non è suscettibile di dar luogo a no-cumento erariale. Mancando la prestazione, infatti, l'emolumento, già di suo, perde la connotazione retributiva: il trattamento economico mensile, corrisposto in costanza e regolarità di prestazione di lavoro, viene in questione esclusivamente come parametro per la determinazione quantitativa dell'assegno alimentare. Dal che discende l'impignorabilità e l'irripetibilità di quanto corrisposto a tal titolo. (riproduzione riservata)